



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

DOMANDE POSTE FREQUENTEMENTE SULLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA

Cos' è la documentazione antimafia?

La documentazione antimafia è costituita dai provvedimenti amministrativi (**comunicazioni ed informazioni**) attraverso i quali la Pubblica Amministrazione può venire a conoscenza, preliminarmente, dell' esistenza, o meno, di divieti, impedimenti e situazioni indizianti di "mafiosità" a carico dei soggetti che si pongono in relazione con essa (licenze, autorizzazioni, stipula di contratti etc..).

Cos' è l' informazione antimafia?

L' informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Quali sono i casi in cui va richiesta l' informazione antimafia?

L' informazione antimafia va richiesta per la stipula di Contratti, subcontratti, concessioni o erogazioni il cui importo sia:

- **in materia di opere e lavori pubblici:** € 5.000.000,00, IVA esclusa;
- **in materia di servizi:** di € 200.000,00, IVA esclusa;
- **in materia di forniture:** € 200.000,00, IVA esclusa (per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).
- **per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni**



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;

- **per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche:** superiore a € 150.000,00;
- **per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali** si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011): Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.000.000,00 e Forniture e servizi di importo pari o superiore a € 400.000,00

Quali sono i casi in cui non deve essere richiesta l'informazione antimafia?

L'informazione antimafia non deve essere richiesta nei seguenti casi:

- In tutti i casi in cui deve essere richiesta la comunicazione antimafia;
- Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
- Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del Dlgs. N. 163/2006;
- Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

- Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
- Per i rapporti fra privati;
- Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall' art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006.

Chi sono i soggetti che possono richiedere l' informazione antimafia?

L' informazione antimafia deve essere richiesta d' ufficio dagli Enti Pubblici Stazioni Appaltanti indicati dall' art. 83 del D.Lgs 159/2011 alla Prefettura competente.

Le imprese e/o privati non possono più richiedere direttamente alla Prefettura l' informazione antimafia.

Qual' è la Prefettura competente al rilascio dell' informazione antimafia?

Nelle more dell' operatività della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, questa Prefettura procederà ad istruire le sole istanze che saranno presentate dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (dell' intero territorio nazionale) per le sole società che avranno la sede legale nella provincia di Milano.

La richiesta di informazioni antimafia può essere inoltrata alla Prefettura direttamente dalle società interessate?

La richiesta di informazione antimafia può essere inoltrata soltanto dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti di cui all'art. 83 del D.Lgs 159/2011.

L' unica documentazione che dovrà essere trasmessa dalla società interessata direttamente alla Prefettura è la copia degli atti dai quali risulta l' intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

La documentazione suddetta dovrà essere trasmessa entro 30 gg. dalle variazioni societarie.

La violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni societarie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.

Quali sono gli adempimenti a carico delle società interessate?

1. Le società aggiudicatrici dovranno compilare debitamente la documentazione che dovrà essere allegata dalla Stazione Appaltante alla richiesta di informazioni antimafia.
2. I legali rappresentanti delle società aggiudicatrici dovranno comunicare al prefetto le eventuali variazioni societarie secondo quanto disposto dall'art. 86, comma 3 del D.Lgs 159/2011.

Quando deve essere inoltrata la richiesta di informazioni antimafia?

La richiesta di informazioni antimafia deve essere presentata al momento dell'aggiudicazione del contratto o 30 giorni prima della stipula del contratto.

Può essere richiesta l'informazione antimafia per le società che partecipano alle gare pubbliche?

Per tutte le fasi che precedono l'aggiudicazione dei contratti pubblici si applicano le verifiche previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006.

In queste fasi preliminari non si può richiedere la documentazione antimafia.

Chi è competente ad effettuare le verifiche previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006?

Le verifiche per i requisiti di partecipazione delle società agli appalti pubblici, previste dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006 devono essere effettuate dalle Stazioni Appaltanti avvalendosi degli uffici competenti secondo le disposizioni impartite dal comma 3 dell'art. 38 del citato decreto e dalla



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 dell' AVCP, dovranno essere richieste agli uffici competenti

Come deve essere inoltrata la richiesta di informazioni antimafia?

La richiesta di comunicazione antimafia deve essere inoltrata dall' Ente Pubblico/Stazione Appaltante all' indirizzo p.e.c. della Prefettura di Milano **antimafia.prefmi@pec.interno.it**.

Cosa deve essere indicato nella richiesta di informazione antimafia?

Nella richiesta di informazione antimafia la Stazione Appaltante deve indicare:

- La denominazione dell' amministrazione, ente, azienda o impresa che procede all' appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
- L' oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
- Gli estremi della deliberazione dell' appalto o della concessione o del titolo che legittima l' erogazione;
- Le complete generalità dell' interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all'art. 85.

Deve essere allegata della documentazione alla richiesta di informazione antimafia?

Alla richiesta di informazione antimafia va allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l' indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell' ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs 159/2011.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

n.b. nella dichiarazione sostitutiva di cui ai punti 1 e 3 (se il socio di maggioranza è una persona giuridica) devono essere riportate anche le complete generalità del presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri, procuratori, procuratori speciali e del collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) e dei loro familiari conviventi.

Come si articola il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia?

L'Ente Pubblico/Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata (che ha la sede legale nella provincia di Milano) la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal rappresentante legale della società e contenente tutti i componenti dell'attuale compagine societaria, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

Dovrà essere, inoltre, acquisita la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Successivamente, l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata delle dichiarazioni sostitutive, a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011.

Cosa succede nel caso in cui alla richiesta di informazioni antimafia sia allegata della documentazione incompleta?

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall'art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

In questi casi la Stazione Appaltante dovrà invitare la società interessata ad integrare la documentazione incompleta.

L'informazione antimafia può essere sostituita da un'autocertificazione?



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

L'informazione antimafia, differentemente dalla comunicazione antimafia (nei soli casi di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011), non può essere sostituita da un'autocertificazione.

Per quanto tempo è utilizzabile l'informazione antimafia?

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Quali sono i termini per il rilascio delle informazioni antimafia

In attesa dell'operatività della Banca Dati Nazionale Unica, il termine per il rilascio delle informazioni antimafia è di 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Tuttavia, qualora le verifiche disposte siano di particolare complessità è prevista, previa comunicazione all'Ente Pubblico/Stazione Appaltante, la proroga di ulteriori 30 giorni.

E' perentorio il termine di rilascio delle informazioni antimafia?

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinario.

Pertanto, decorso il termine di 45 giorni o di 45 + 30 giorni (in caso di complessità dell'istruttoria) o nei casi di urgenza, decorso il termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza delle informazioni antimafia ma in tali casi, i contratti, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni ed erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva. (art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011).

Su quali soggetti sono effettuati i controlli antimafia?

Le verifiche antimafia sono effettuate sui soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e variano a seconda del tipo di società.

Quali sono i componenti dell'organo di amministrazione delle società sottoposti alle verifiche antimafia?



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono il Presidente del C.d.A, l'amministratore delegato e i consiglieri.

Quali sono i componenti del collegio sindacale delle società sottoposti alle verifiche antimafia?

Per componenti del collegio sindacale si intendono sia i sindaci effettivi che i supplenti.

I procuratori e i procuratori speciali sono sottoposti alle verifiche antimafia?

Anche i procuratori e i procuratori speciali sono sottoposti ai controlli antimafia in quanto, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011. *Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa".*

I controlli antimafia si applicano anche agli organismi di vigilanza?

L'art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

Da chi sono svolte le funzioni di organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231?

La funzione di organismo di vigilanza, ai fini del D.Lgs 231/2001 può essere svolta direttamente dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo di gestione.

In particolare, nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1 lett. b).



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Il ruolo di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 è attribuibile esclusivamente al collegio sindacale e non anche al sindaco unico.

Deve escludersi cioè che l' Organismo di vigilanza possa essere un soggetto esterno tout court, quale ad esempio una società di revisione od un gruppo di consulenti esterni.

I controlli antimafia si applicano anche ai direttori tecnici ?

I controlli antimafia, ai sensi dell'art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011 si applicano anche al direttore tecnico, ove previsto.

Chi sono i familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011?

Per **familiari conviventi**" si intende **"chiunque conviva"** con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, **purché maggiorenne**.

Cosa si intende per "socio di maggioranza" secondo l' art. 85, comma 2, lett. c) del D.Lgs 159/2011?

Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pario o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

Quale documentazione devono allegare le società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 4 o con socio unico?

Oltre alla documentazione prevista a seconda che la società abbia sede in Italia o all'estero, nelle società di capitali o cooperative **con un numero di soci pari o inferiori a 4**, la società interessata dovrà produrre anche la documentazione relativa al socio (persona fisica o giuridica) che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale.

La documentazione da allegare sarà diversa a seconda che il socio di maggioranza sia una persona fisica con residenza in Italia o all' Estero o sia una persona giuridica con sede in Italia o all' estero:



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

1. Socio di maggioranza (persona fisica) con residenza in Italia o all' Estero

La società interessata dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA le generalità complete (cognome, nome, luogo, data di nascita, residenza, codice fiscale) del socio che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale.

Dovrà, inoltre, essere allegata la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi del socio di maggioranza.

2. Socio di maggioranza (persona giuridica) con sede in Italia

La società interessata dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA della società che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale.

Dovrà, inoltre essere allegata la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs 159/2011 della società di maggioranza.

3. Socio di maggioranza (persona giuridica) con sede all'estero:

La società interessata dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA in lingua italiana della società straniera che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale.

Dovrà, inoltre essere allegata la dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs 159/2011 della società che detiene la maggioranza delle quote o azioni del suo capitale sociale.

La documentazione relativa al socio di maggioranza deve essere allegata anche nel caso in cui nelle società di capitali o cooperative i soci siano di numero pari o inferiori a 4 ma abbiano tutti la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

Cosa si intendono per "società estere" ai sensi del D.Lgs 159/2011?

Per società estere ai sensi del D.Lgs 159/2011 si intendono le società straniere con sede in Italia e le società straniere, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

In quali casi è competente la Prefettura per le richieste di informazioni antimafia presentate per le società estere?

Ai sensi dell' 90, comma 2 del D.Lgs 159/2011: "Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all' estero, l' informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia **dove ha inizio l' esecuzione** dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell' art. 67 del citato decreto".

Quale documentazione deve essere allegata alle richieste di rilascio delle informazioni antimafia relative alle società straniere con sede in Italia?

La Stazione Appaltante dovrà richiedere alla società straniera la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, con le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) **di coloro che la rappresentano stabilmente in Italia e dei loro familiari conviventi.**

Dovranno essere, inoltre, indicati gli estremi della deliberazione dell' appalto, della concessione o del titolo che legittima l' erogazione.

Quale documentazione deve essere allegata alle richieste di rilascio delle informazioni antimafia relative alle società costituite all' estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia?

La Stazione Appaltante dovrà richiedere alla società straniera la visura camerale o la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA **in lingua italiana**, con le complete generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) **di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell' impresa e dei loro familiari conviventi.**

Dovrà essere, inoltre, indicato, ai fini della determinazione della competenza territoriale della Prefettura, **il luogo in cui ha inizio l' esecuzione del contratto**, nonché gli estremi della deliberazione dell' appalto o della concessione o del titolo che legittima l' erogazione.

Le Aziende Sanitarie accreditate al Servizio Sanitario Nazionale sono da ricomprendersi nei soggetti indicati dall' art. 83 del D.Lgs 159/2011?

Le Aziende Sanitarie accreditate al Servizio Sanitario Nazionale erogano prestazioni di natura pubblica.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Sono da considerarsi soggetti pubblici ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 159/2011.
Normalmente operano in ambito di diritto pubblico e sono assoggettate alle norme
del Codice degli Appalti per la scelta del contraente.